

Cassazione civile sez. III - 22/08/2024, n. 23030

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente
Dott. VALLE Cristiano - Consigliere
Dott. AMBROSI Irene - Consigliere
Dott. PORRECA Paolo - Consigliere - Rel.
Dott. SPAZIANI Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5139/2021 R.G.

proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, domiciliata telematicamente
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (Omissis) che lo
rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

Ba.Al., domiciliata telematicamente (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato P. B.
(Omissis)

-controricorrente-

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO LECCE n. 786/2020 depositata il 19/08/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2024 dal Consigliere PAOLO
PORRECA.

RILEVATO CHE:

il Ministero della Salute ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 786 del 2020 della Corte di appello di Lecce esponendo, per quanto qui ancora importa, che:

- Ba.Al. aveva convenuto l'amministrazione allegando di aver contratto l'epatite cronica tipo C, HCV correlata, nel 1978, a causa di una trasfusione di sangue ospedaliera effettuata in occasione della quinta gravidanza, domandando, perciò, il risarcimento dei danni alla persona, tenuto conto del fatto che l'affezione e il nesso causale erano stati confermati dalla CMO a séguito di visita nel 2010 dopo che aveva fatto domanda d'indennizzo ex legge n. 210 del 1992, a séguito della scoperta, nel 2008, della correlazione in parola;

- l'amministrazione si era costituita eccependo l'infondatezza della pretesa di responsabilità del Ministero dato che al tempo delle trasfusioni il virus era sconosciuto, e comunque la prescrizione estintiva della stessa;
- il Tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione, respingendo perciò la domanda;
- la Corte di appello, pronunciando sul gravame della soccombente, aveva riformato la decisione di prime cure escludendo la prescrizione, per decorrenza dal momento della percezione della malattia; affermando la responsabilità della convenuta, perché sin dalla fine degli anni '60 era noto il rischio di trasmissione di epatite virale, rilevabile con la determinazione delle transaminasi ALT e il metodo dell'HbcAg, ed erano operanti gli obblighi normativi di controllo; liquidando il danno alla persona con il punto tabellare cosiddetto milanese, ancorato all'età della vittima al momento della contrazione infettiva;

resiste con controricorso Ba.Al.:

il processo è stato inizialmente rinviato alla pubblica udienza con ordinanza n. 14647 del 09/05/2022 della Sesta Sezione civile di questa Corte:

le parti hanno depositato memorie:

RILEVATO CHE:

con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043,2729, cod. civ., 32, Cost., poiché la Corte di appello avrebbe errato nella liquidazione del danno, assumendo a parametro l'età della danneggiata al momento del contagio invece che, in coerenza con i principi afferenti al regime prescrizione dei danni lungolatenti, al momento della stabilizzazione, manifestazione e percezione della malattia: considerato che:

preliminarmente deve rimarcarsi che il rinvio alla pubblica udienza disposto dalla Sesta Sezione civile, soppressa, con il relativo rito, dall'art. 3 del D.Lgs. n. 149 del 2022, è stato superato dalla sopravvenuta fissazione dell'adunanza camerale; nel merito cassatorio, il ricorso è fondato; va subito chiarito che non viene in gioco il tema specifico della prescrizione, assunto dalla difesa erariale solo a termine ricostruttivo di confronto senza, peraltro, che sul rigetto della correlata eccezione vi sia censura:

quanto al resto, parte controricorrente richiama Cass., 15/09/2020, n. 19187, secondo cui *"se infatti si assume che l'età del danneggiato è un parametro che rileva ai fini dell'ammontare del risarcimento, allora va verificata al momento in cui il danno si è verificato e non a quello in cui è stato percepito dal danneggiato: quest'ultimo parametro rileva ai fini della prescrizione semmai... .*

Altro è il momento in cui il danno si verifica, altro è quello in cui è percepito come tale dal danneggiato: il danno esiste come peggioramento di un bene a prescindere dalla conoscenza che il danneggiato ne abbia; ai fini del risarcimento, o meglio del suo ammontare, è rilevante il momento in cui il danno si produce, poiché è in quel momento che il bene leso è peggiorato, subisce la diminuzione che deve essere risarcita. Ai fini della stima del danno rileva, in sostanza, il momento in cui si è prodotto e si è determinato il peggioramento, anziché quello in cui tale mutamento è stato percepito.

Ovviamente se... vi sono danni alla persona, come l'epatite, che sono insorti con la trasfusione, ma ve ne sono altri, come il danno psichico conseguente alla conoscenza della malattia, che invece sono insorti successivamente,... di questa diversità occorrerà tenere conto";

va per converso richiamata la successiva evoluzione giurisprudenziale di questa Corte secondo cui, più precisamente, in caso di danno cosiddetto lungolatente, quale tipicamente quello in parola, il diritto al risarcimento del danno biologico sorge solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione, in quanto esso non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno in re ipsa, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica tra evento ed effetti dannosi (Cass., 17/02/2023, n. 5119, cui *adde* Cass., 14/02/2024, n. 4110; v. inoltre Cass., 2/09/2022, n. 25887; cfr., da ultimo, in termini, sulla specifica fattispecie, Cass., 29/01/2024, n. 2725);

la Corte territoriale sovrappone dunque, ai fini in questione, con errore di giudizio, il momento della contrazione per trasfusione con quello della insorgenza della malattia;

il giudice del rinvio dovrà dunque verificare e chiarire - parametrando in coerenza l'età rilevante ai fini della liquidazione del danno - quando sia risultato che la vittima abbia subito il pregiudizio conseguenza ovvero l'incidenza negativa da risarcire, a cominciare dalla consapevolezza della sussistenza della specifica malattia qualora non ancora tradotta in sintomi (v. Cass., n. 25887 del 2022, pagg. 9-10);

riassumendo, ai fini del danno subito dal soggetto infettato, vanno distinti, logicamente e temporalmente, i momenti di: inoculazione infettiva (condotta colposa); contrazione della malattia (evento di danno); apparizione dei sintomi ovvero intervenuta consapevolezza della patologia con diagnosi (pregiudizi conseguenti risarcibili) (Cass., n. 2725 del 2024, cit.);

ciò posto:

a) il momento dell'inoculazione e della contrazione non rilevano per quanto prima detto;

b) quanto ai successivi momenti, la manifestazione dei sintomi della patologia incidenti sull'integrità fisica a fini che risultino apprezzabili sul piano risarcitorio, prima della consapevolezza della patologia correlata alla diagnosi, potrà radicare il risarcimento del danno biologico;

c) nel caso, invece, di consapevolezza della specifica e grave patologia, diagnosticata, prima dell'apparizione dei sintomi, potrà radicarsi il danno morale da sofferenza, cui se del caso potrà viceversa seguire quello biologico alla comparsa della sintomatologia incidente;

ne discende l'anticipato accoglimento;

spese al giudice del rinvio;

va disposto che, ai sensi dell'art. 52, D.Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi della parte originaria attrice;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce perché, in diversa composizione, pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Oscuramento dei dati come in motivazione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2024.

Depositata in Cancelleria il 22 agosto 2024.